

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 056/CFA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 044/CFA– RIUNIONE DEL 27 SETTEMBRE 2017

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso, Dott. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. MAGLIA FABRIZIO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 COMMA 1 LETT. D) E COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 4 E MESI 6;**
- **AMMENDA DI € 80.000,00;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1319/859BIS PF 14-15 SP/BLP DEL 30.7.2015 (Delibera della Corte Federale d'Appello Com. Uff. n. 17/CFA del 29.8.2015)

1. Il signor Fabrizio Maglia proponeva ricorso per revocazione e revisione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), e comma 2, C.G.S. avverso la decisione assunta dalla Corte Federale di Appello (Com. Uff. n. 17/CFA del 29.8.2015) che gli comminava le sanzioni dell'inibizione di anni 4 e mesi 6 nonché l'ammenda di €. 80.000,00, per avere violato l'art. 7, commi 1, 2 e 7, C.G.S. ponendo in essere attività finalizzata all'alterazione di gara nonché per aver omesso di denunciare simile attività con riferimento, rispettivamente, alle gare Vigor Lamezia/Paganese del 12 aprile 2015 e Barletta/Vigor Lamezia del 19.4.2015.

Nel proprio ricorso, il signor Maglia – all'epoca dei fatti Direttore sportivo della società Vigor Lamezia s.r.l. - ricordava che i deferimenti che avevano portato alla contestata decisione traevano origine da una complessiva attività investigativa svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro dalla quale aveva preso le mosse anche un altro procedimento disciplinare, anch'esso relativo all'alterazione di gare calcistiche (tra le quali quella Juve Stabia/Vigor Lamezia del 3.5.2015, cui si riferivano gli addebiti mossi addebiti al Maglia), che si era concluso con la sentenza di questa Corte federale di appello (delibera della Corte Federale di Appello Com. Uff. n. 5/CFA del 3.7.2017) che lo aveva prosciolto dagli addebiti ascrittigli.

Ad avviso del ricorrente, le motivazioni di tale ultima decisione, con particolare riferimento all'interpretazione ivi contenuta delle intercettazioni telefoniche che lo riguardavano, costituirebbero fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia nel caso oggetto della decisione oggi impugnata.

Alla riunione del 27.9.2017, il ricorrente illustrava le proprie tesi chiedendo l'accoglimento del ricorso; il rappresentante della Procura federale ne chiedeva, invece, il rigetto.

2. Prima ancora di esaminare il merito del ricorso e, quindi, valutare se le risultanze probatorie poste a fondamento della decisione di proscioglimento dell'odierno ricorrente (delibera della Corte Federale di Appello Com. Uff. n. 5/CFA del 3.7.2017) possano avere rilievo con riferimento alle diverse vicende oggetto dell'impugnata decisione (al fine di modificarne l'esito o, eventualmente, confermarlo), occorre deliberare l'ammissibilità o meno del ricorso.

L'art. 39, comma 1, lett. d), C.G.S., prevede la possibilità di impugnare per revocazione le decisioni rese dagli organi di giustizia sportiva laddove risulti omesso l'esame di un fatto decisivo che non era possibile conoscere precedentemente ovvero quando siano sopravvenuti fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.

Parimenti, il comma 2 della medesima norma prevede che la Corte possa disporre la revisione di una decisione irrevocabile laddove sopravvengano o si scoprano nuove prove ovvero in caso di inconciliabilità tra fatti posti a fondamento di altra decisione.

È evidente che nella nozione di fatto nuovo non possa ricomprendersi la ricordata decisione di proscioglimento emessa da questa Corte, di cui al Comunicato ufficiale del 3 luglio 2017, atteso che ogni decisione è una mera valutazione di conformità alle norme dei fatti avvenuti precedentemente.

Pertanto, i fatti nuovi posti a fondamento dell'odierno ricorso sono esclusivamente le conversazioni oggetto delle intercettazioni esaminate da questa Corte al fine di adottare la già ricordata sentenza di proscioglimento.

Peraltro, in entrambi gli atti di deferimento con i quali la Procura federale ha dato avvio ai procedimenti conclusi con le due decisioni più volte richiamate (quella di condanna, contro cui il signor Maglia ricorre e quella di proscioglimento alla quale si richiama), è espressamente affermato che "l'attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori, desumibili dal decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 11.5.2015 e dalle ordinanze di convalida e di applicazione delle misure cautelari personali, emesse dal G.I.P. dei Tribunali territorialmente competenti" (cfr. le identiche parole contenute nella sezione "1. Materiale probatorio acquisito" presente sia nel deferimento del 30.7.2015, prot. 1319/859bis pf14-15/SP/blr, sia nel deferimento del 4.8.2016 prot. 1638/78pf 15-16/SP/gb).

Deve, dunque, desumersene che tutte le intercettazioni poste a fondamento di entrambe le due ricordate decisioni (sia quella che ha riconosciuto l'addebito del Maglia con riferimento ai comportamenti ed alle omissioni poste in essere con riferimento alle gare Vigor Lamezia/Paganese e Barletta/Vigor Lamezia, sia quella che ne ha disposto il proscioglimento con riferimento ai fatti inerenti la gara Juve Stabia/Vigor Lamezia) erano note fin dall'11.5.2015 e potevano essere conosciute non solo dal collegio che ha emesso tali pronunce ma, altresì, dalla stessa parte che poteva allegare già nel primo giudizio le intercettazioni che, a suo dire, avrebbero condotto ad un giudizio di assoluzione anche in tal caso.

Pertanto, non sussistendo fatti nuovi, attesa l'inesistenza dei presupposti per l'instaurazione del giudizio di revocazione, deve dichiararsene l'inammissibilità.

3. Il ricorso deve parimenti dichiararsi inammissibile anche se lo si voglia qualificare come revisione ai sensi del comma 2 del citato art. 39 (anch'esso richiamato nel ricorso introduttivo).

La disposizione consente la revisione della decisione di condanna in presenza sia di nuove prove sia di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento di altre decisioni.

Esclusa, per i motivi anzidetti, la sussistenza di nuove prove, occorre verificare la sussistenza dell'astratta condizione di inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento delle suddette decisioni.

Nel caso di specie, tale condizione non può dirsi neanche astrattamente sussistente non solo perché l'oggetto delle due pronunce è diverso e diverse sono le intercettazioni valutate nei due procedimenti ma perché la valutazione di non colpevolezza contenuta in una decisione non può *ex se* avere effetti in un altro giudizio.

In tal senso, ci si riporta all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Terza sez. penale, sent. 41144/16 del 28.06.2016) laddove afferma che "in materia di revisione delle sentenze penali di condanna, il contrasto tra giudicati, rilevante ai fini della lettera a) dell'art. 630 c.p.p. va inteso non già nell'ipotesi in cui i diversi giudici attribuiscono una diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verifica oggettiva, in maniera identica nei due diversi processi, piuttosto allorché il fatto è ricostruito dai diversi giudici in maniera storicamente diversamente".

Nel caso di specie, come si è detto, lo stesso ricorrente non deduce una diversa ricostruzione di un medesimo fatto storico ma si limita a riferire una diversa valutazione di distinti elementi

probatori (diverse intercettazioni inerenti diverse gare), effettuata dai due distinti collegi in procedimenti aventi diverso oggetto; il ricorrente ritiene, però, che la valutazione di tali risultanze probatorie resa nella sentenza di proscioglimento sia significativa non solo della sua estraneità ai fatti ivi contestati ma rappresenti la prova della sua assoluta incapacità a prendere parte a tali illeciti.

Tale ricostruzione, evidentemente, non configura un contrasto tra ricostruzioni storiche di un medesimo evento (contrasto che legittima un ricorso per revisione) bensì un semplice contrasto tra valutazioni di un diverso e distinto materiale probatorio.

La diversa valutazione delle prove (anche laddove queste fossero sempre le medesime e non differissero tra loro, com'è, invece, nel caso di specie) non può legittimare – per il citato orientamento giurisprudenziale di Cassazione che questa Corte condivide – un procedimento di revisione.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Maglia Fabrizio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Marco Lipari, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD AVIS PLEIADE POLICORO ARL PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S.

AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SSD AVIS PLEIADE POLICORO ARL/SALINIS DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 725 del 8.3.2017) – (Delibera della Corte Sportiva di Appello - Com. Uff. n. 107/CSA del 29.03.2017)

La decisione impugnata, adottata dalla Corte Sportiva di Appello, ha respinto il reclamo proposto dalla SSD Avis Pleiade Policoro arl, attuale ricorrente in revocazione, per l'annullamento o la riforma della delibera del giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 725 in data 8.3.2017), recante l'irrogazione della sanzione di € 2.000,00 di ammenda inflitta alla stessa società reclamante, *“perché sebbene la gara dovesse essere disputata a porte chiuse veniva consentito l'accesso a circa 150 sostenitori appartenenti ad entrambe le società che si rendevano colpevoli di intemperanze sugli spalti nel corso dell'incontro”*.

L'impugnata pronuncia della Corte si basa sulla seguente motivazione. *“La Corte osserva che il referto arbitrale appare puntuale e circostanziato e indica chiaramente la presenza di circa 150 persone nonostante la gara fosse a porte chiuse, mentre le indicazioni del referto del commissario di campo sembrano riferirsi esclusivamente al comportamento dei sostenitori della compagine avversaria (la Salinis) dal quale scaturiva la diversa e autonoma sanzione in capo a quest'ultima.*

Peraltro nel corso della seduta la Corte riteneva di sentire direttamente l'arbitro il quale confermava in pieno il referto il quale, come è noto, riveste il carattere di fonte privilegiata di prova.

La decisione del Giudice Sportivo merita pertanto conferma

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avis Pleiade Policoro di Policoro (Matera).”

In primo luogo, la parte ricorrente espone che tra la pubblicazione del dispositivo della decisione della Corte Sportiva di Appello (avvenuta il 29.3.2017) e la pubblicazione delle motivazioni della pronuncia (effettuata in data 8.8.2017) siano trascorsi ben 132 giorni. La società non chiarisce quale conseguenze deriverebbero da tale situazione e rinvia, genericamente, alle valutazioni, anche officiose, spettanti al giudice investito dalla domanda di revocazione.

Al riguardo, si deve evidenziare che i tempi della pubblicazione della motivazione della decisione non condizionano in alcun modo l'esito del procedimento di secondo grado. La

circostanza che, nella vicenda in esame siano stati superati i termini indicati dal codice di giustizia sportiva non incide sulla ritualità e sulla validità della pronuncia ora contestata.

In ogni caso, poi, l'eventuale violazione delle regole procedurali riguardanti la formazione della decisione di appello non sarebbe censurabile attraverso lo strumento della revocazione, che è ammessa solo per tassative e limitate ipotesi.

In secondo luogo, la società ricorrente deduce un'asserita lesione delle garanzie del contraddittorio, perché, a suo dire, la pronuncia impugnata si sarebbe irrualmente basata sull'audizione diretta dell'arbitro, effettuata dal collegio giudicante, in difetto di qualsiasi partecipazione delle parti interessate allo svolgimento dell'attività istruttoria, decisa in camera di consiglio, dopo la chiusura della riunione.

Anche questa censura non può trovare ingresso nel giudizio di revocazione, perché prospetta la violazione delle regole procedurali e non deduce alcun vizio revocatorio, e risulta, comunque, del tutto infondata anche in punto di diritto.

Un'eventuale violazione della procedura svolta in appello, qualora sussistente, non si tradurrebbe, infatti, in un errore emendabile attraverso il ricorso per revocazione, ma consentirebbe, se del caso, la proposizione di altri strumenti di impugnazione.

Nel merito, va comunque evidenziato che, secondo la previsione dell'art. 34, comma 5, C.G.S., "non è consentito il contraddittorio con l'ufficiale di gara", ancorché il collegio giudicante abbia il potere di acquisire notizie, attraverso la sua audizione. La previsione sta ad indicare che l'audizione dell'arbitro non costituisce un mezzo di prova soggetto alle regole del contraddittorio.

Nel caso concreto, inoltre, l'audizione dell'arbitro non ha avuto una portata determinante ai fini della decisione, poiché la pronuncia impugnata ha individuato autonome e fondamentali ragioni probatorie, poste alla base dell'esito di rigetto della decisione di appello. La menzione dei chiarimenti forniti dall'arbitro ha rafforzato un dato probatorio autonomamente basato sul referto menzionato nella motivazione della pronuncia.

Infine, con un ulteriore motivo di impugnazione, la società ricorrente afferma che la pronuncia impugnata sarebbe viziata da un errore di fatto riguardante l'omessa considerazione del referto del commissario di campo, il quale secondo la prospettiva della parte, smentirebbe quanto riferito dall'arbitro.

Anche tale censura è inammissibile e infondata, comunque, in punto di fatto.

La decisione impugnata, infatti, si è soffermata, in modo specifico, sulla dedotta possibile contraddizione tra il referto del commissario di campo e quello dell'arbitro, fornendo una plausibile e motivata spiegazione del prospettato divario.

Dunque, la pronuncia della Corte ha attentamente esaminato le risultanze probatorie, riferite ad un punto decisivo della controversia, svolgendo una piena cognizione dei fatti di causa e dei documenti acquisiti al processo.

Non è configurabile, quindi, alcun errore sui fatti materiali all'origine del provvedimento disciplinare adottato nei confronti della società, né sugli atti del processo di primo e di secondo grado: la ricorrente non dimostra la presenza di un errore di fatto ma censura, in ultima analisi, la valutazione delle prove compiuta dalla Corte.

Ed è appena il caso di aggiungere che il percorso argomentativo svolto dalla Corte risulta pienamente lineare e svolto con assoluto rigore logico, senza alcuna omissione degli elementi istruttori.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Avis Pleiade Policoro ARL di Policoro (MT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEI SIG.RI BRAVI AURELIO E ANNIBALLI ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E ALLENATORE SOC. A.S.D. AZZURRA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PRESENTATO IL 22.05.2017 (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 8 del 30.08.2017)

1.- Nella riunione del 26.7.2017 questa Corte accoglieva il ricorso per revocazione proposto da Bravi Aurelio e Anniballi Antonio il 22.05.2017, annullava l'impugnata delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Emilia Romagna (in Com. Uff. n.46 del 31.05.2017) e disponeva la trasmissione degli atti a quest'ultimo organo di giustizia per l'esame del merito.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n.17CFA del 26.7.2017 e le motivazioni erano pubblicate l'8.11.2017 nel Com. Uff. n. 055CFA.

2.- Nella riunione del 28.8.2017, poi, la citata Corte Sportiva d'Appello Territoriale calendarizzava il procedimento e rigettava nel merito il reclamo proposto dai prefati Bravi e Anniballi, confermando i provvedimenti disciplinari loro comminati dal Giudice Sportivo presso la Delegazione provinciale di Ravenna (in Com. Uff. n. 44 del 18.05.2017).

3.- Con atto dell'8.9.2017 i predetti soggetti sanzionati, nella loro rispettiva qualità di Presidente ed allenatore dell'AQ.S.D. Azzurra, hanno impugnato ex art. 39 CGS la decisione sub 2, lamentando la violazione del diritto alla difesa per non essere stati informati della indetta riunione del 28.8.2017 e, per tale motivo, di non avervi preso parte e di non essere stati messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista.

Alla riunione fissata per il 27.9.2017 questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

4.- Al riguardo questa Corte osserva che, preliminarmente, occorre considerare che all'art. 24, punto II della carta costituzionale, è scolpito il principio che *“la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”*.

Tale diritto, in uno a quelli riportati ai punti I, III e IV della richiamata norma, concorre con le libertà fondamentali sancite agli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione a costituire il c.d. *“statuto di indipendenza della persona umana”* e sono, come tutte le libertà, caratterizzati dal connotato della inviolabilità.

Rileva che la Corte Costituzionale ha, in più occasioni (Corte Cost. n.289/1992; nn. 122 e 32 del 1974) evidenziato che la garanzia di cui all'art. 24 Cost, punto II, è limitata al procedimento giurisdizionale e non può essere invocata, quindi, in materia di procedimento disciplinare che, a ben vedere, ha natura amministrativa e dà luogo ad un provvedimento non giurisdizionale, sottolineando che, pur tuttavia, non manca di permeare –ancorché in termini più attenuati- i procedimenti amministrativi, in relazione ai quali si impongono al più alto grado le garanzie di imparzialità e di trasparenza che devono assistere l'agire amministrativo (Corte Cost. n. 460/2000 e n.505/1995).

In questo segno, secondo i principi che ispirano la disciplina del *“patrimonio costituzionale comune”* relativo al procedimento amministrativo, rivenienti dagli obblighi internazionali, dall'ordinamento comunitario e dalla legislazione domestica (art. 6 della *“Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”*, resa esecutiva dalla L. 848/1955; il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20.03.2952; l'art. 47 della *“Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, firmata a Nizza il 7.12.2000, nonché la L. 7.08.1990, m.241, concernente *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*), la Corte Costituzionale ha sancito che vanno garantiti all'interessato (incolpato, deferito, ecc.) alcuni essenziali strumenti di difesa quali, fra gli altri, la conoscenza degli atti, la partecipazione alla formazione dei medesimi e la facoltà di contestarne il fondamento e di difendersi dagli addebiti (Corte Cost., n.460/2000 e n. 126/1995). Tale indirizzo rispecchia il valore inerente ai diritti inviolabili della persona e contribuisce a dare concreto spessore anche all'imparzialità dell'Amministrazione che, nell'esercizio della potestà sanzionatoria, deve porre l'incolpato/deferito in grado di far ascoltare e valutare le proprie ragioni da chi è chiamato a decidere (Corte Cost., n.

128/1995; Corte di giustizia, 24 ottobre 1996, C-32/95 P., Commissione Comunità europea c.Lisrestal).

E' stato anche evidenziato che, alla categorica affermazione dell'inviolabilità del diritto alla difesa, sancita all'art. 24 della Costituzione, nel testo costituzionale non si accompagna e non è dato rinvenire, con pari forza cogente, l'indicazione del o dei modi di esercizio di questo diritto (Corte Cost., n.125/1979), sicché spetta al legislatore ordinario –considerate e valutate le peculiarità strutturali e funzionali delle diverse fattispecie omogenee nonché i diversi interessi in gioco nei vari stati e gradi dei procedimenti- dettare le concrete modalità per l'esercizio di questo diritto, alla condizione indefettibile che esso venga garantito a tutti, su un piano di uguaglianza, in forme idonee e nelle diverse situazioni procedurali (Corte Cost., n.188/1980).

5.- Questi principi sono stati pienamente recepiti nella Deliberazione n.1519 del Consiglio Nazionale CONI del 15.7.2014, con cui sono stati emanati i "Principi di giustizia sportiva del CONI", sancendo all'art. 2, punto 2, che "*Il processo sportivo attua i principi di parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo*". A completamento dell'intervento ha fatto seguito la Deliberazione n.1538 del 9 novembre 2015 (approvato con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16.12.2015), con la quale è stato emanato il "Codice della Giustizia Sportiva".

Ed infatti, all'art. 9, punto 1, di detto codice si dispone che "*Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.2*".

Nell'alveo del delineato sistema si colloca, ovviamente, il "codice di giustizia sportiva della FIGC", ove i richiamati principi costituzionali trovano attuazione nei vari procedimenti, nei quali è sempre assicurato l'esercizio del diritto alla difesa e, a tutela di esso, l'art. 37, punto 3 del CGS, prevede che la violazione delle norme sul contraddittorio comporta l'annullamento della decisione.

6.- E' stato posto in evidenza da autorevole dottrina che, considerate anche le diverse finalità perseguite dall'ordinamento sportivo rispetto a quelle statuali, nel processo sportivo devono trovare applicazione solo le disposizioni dell'ordinamento federale e di quello generale sportivo, anche internazionale, sicché non devono trovare ingresso regole procedurali proprie di altri sistemi di giustizia, "*...fatti salvi, ovviamente, i principi inderogabili che presidiano il nostro ordinamento costituzionale, tra cui, in primo luogo il diritto alla difesa*" (così, P. Sandulli e M. Sferrazza, *Il giusto processo sportivo*, pgg. 82-83).

Conferma l'assunto della specialità del processo sportivo l'introduzione del principio che "*I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto*" (art. 2, punto 5. del richiamato Codice della giustizia sportiva CONI), il che dà contezza della precisa scelta del Legislatore sportivo di rimuovere ogni possibile ostacolo alla celere definizione nel merito della fattispecie e, quindi, al corso della giustizia, "*...fermo restando il rispetto dei sopra indicati principi generali (nдр: il diritto alla difesa) che costituiscono non solo <forma>, ma anche < sostanza > di ogni giudizio*" (P. Sandulli e M. Sferrazza, *Il giusto processo*, cit, p. 79).

7.- Nel caso che occupa, considerata la natura del procedimento e delle sanzioni comminate, appare conducente attingere anche alle pronunce della Cassazione penale in tema di difetto della *vocatio in iudicium*, lì dove è stato precisato che "*...sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedurali, quello che è stato definito un < criterio di pregiudizio effettivo >. Per valutare se un un error in procedendo si sia effettivamente consumato, si ricorre all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare*" (così, testualmente, Cass. Pen., SS. UU., sentenza 17.02.2017 n.7697).

Incombe su questa Corte il potere/dovere di fare applicazione di questo principio al caso in scrutinio -ove è pacifico che Bravi e Annibali non sono stati convocati e, pertanto, non sono stati messi in condizione di far conoscere il loro punto di vista – e rilevare che tale omissione ha, in tutta evidenza, compromesso le garanzie di difesa. Ricorre, in proposito, un'ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento nell'esercizio del potere

demandato a questa Corte dall'art. 9, punto 1 del Codice di giustizia sportiva del CONI, che demanda agli organi di giustizia *“tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.2”*, fra i quali sono ricompresi, appunto, la parità delle parti e il contraddittorio.

In definitiva, dunque, la CFA, preliminarmente ritenuto, per quanto sopra detto (attesa anche la particolarità della fattispecie), ammissibile il ricorso, lo accoglie, per l'effetto disponendo il rinvio alla competente Corte territoriale.

Per questi motivi la C.F.A., dichiarata l'ammissibilità del ricorso come sopra proposto dai sig.ri Bravi Aurelio e Anniballi Antonio, lo accoglie, annulla l'impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Publicato in Roma l'8 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio